



**FONDAZIONE  
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA  
GIORGIO DI GIULIOMARIA**

**NOTA OPERATIVA N. 5/2016**

***OGGETTO: I nuovi criteri civilistici per la valutazione dei crediti in bilancio.***

**- Introduzione**

La presente Nota operativa è successiva alla Nota operativa n. 3/2016 ed ha lo scopo di continuare la trattazione delle novità apportate dal **D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139** alle norme del Codice civile in merito alla redazione del bilancio di esercizio.

Come è noto, con il recepimento della **Direttiva 34/2013** il legislatore nazionale rivede le disposizioni dell'**art. 2426 (Criteri di valutazione)** sia recependo vere e proprie modifiche al sistema sia ammodernando alcune disposizioni esistenti.

Tale nota operativa tratterà la **valutazione dei crediti in bilancio**.

**1. Le modifiche apportate al codice civile**

**La novità del D.Lgs. 139/2015**, che avrà un impatto sulla maggior parte delle imprese, riguarda l'introduzione del criterio del **costo ammortizzato e dell'attualizzazione dei crediti**.

Nello specifico le modifiche apportate all'**art. 2426, comma 1, n. 8)** c.c. hanno previsto che *“i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”*.

Per la definizione di costo ammortizzato il codice civile ha effettuato un rinvio ai **principi contabili internazionali IFRS<sup>1</sup>**.

---

<sup>1</sup> Lo IAS 39.8 definisce il costo ammortizzato come *“il valore a cui è stata valutata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione ... a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.”* Lo IAS 39.8 definisce poi il criterio dell'interesse effettivo come *“un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo (vedere IAS 18 Ricavi), i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un*

In relazione al secondo criterio introdotto, il fattore temporale, come illustrato nella relazione di accompagnamento al Decreto, si traduce nella necessità di operare l'attualizzazione esclusivamente in sede di rilevazione iniziale, nel caso in cui se ne verificano i presupposti.

L'ambito soggettivo di applicazione di questa nuova disciplina è rappresentato dalle **imprese di medio-grandi dimensioni**, che ricadono nei limiti di applicazione del bilancio in forma ordinaria.

Ad ogni modo, le **piccole imprese (art. 2435-bis c.c.)**, ovvero quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, e la nuova categoria delle micro-imprese<sup>2</sup> hanno la facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato<sup>3</sup>.

**L'Organismo Italiano di Contabilità**, cui il D.Lgs. 139/2015 ha demandato il compito di aggiornare i principi contabili nazionali, ha recentemente pubblicato **in consultazione una bozza del nuovo principio OIC 15 - I crediti** in modo da consentire agli operatori di iniziare a definire gli impatti qualitativi e quantitativi derivanti dalle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.

La bozza della nuova versione dell'**OIC 15**, messa in consultazione il 7 marzo 2016, recepisce l'introduzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato, le novità in tema attualizzazione dei crediti, di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, e in aggiunta riordina la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità e a un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

## **2. Il costo ammortizzato**

### **2.1 La valutazione in sede di rilevazione iniziale e la valutazione successiva**

**Il novellato articolo 2426 comma 1 n. 8) c.c.** prescrive che **“i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato”**.

Come precisato dalle indicazioni contenute nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. 139/2015, il criterio del costo ammortizzato va riferito sia alla rilevazione iniziale che alle valutazioni successive del credito.

Valutare i crediti secondo il criterio del costo ammortizzato significa allineare, in una logica finanziaria, il valore iniziale dell'attività al suo valore di rimborso a scadenza.

---

*gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)”*.

<sup>2</sup> Il Decreto Bilanci introduce il nuovo articolo 2435-ter al codice civile, dedicato al bilancio delle così dette micro-imprese. Sono considerate micro-imprese le società aventi i requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata che, nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato almeno due dei seguenti limiti: - totale dell'attivo non superiore a 175.000 euro; - ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiore a 350.000 euro e numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio non superiore a 5 unità. Alle micro-imprese si applicano gli schemi di bilancio ed i criteri di valutazione previsti per il bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis): oltre a non dover redigere il rendiconto finanziario, non sono tenute alla predisposizione di nota integrativa e relazione sulla gestione.

<sup>3</sup> L'art. 2435-bis, comma 7 c.c. prevede che “le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale”.

Ciò vuol dire che in sede di rilevazione iniziale bisognerà rilevare insieme al credito, anche tutte le altre componenti riferibili alla transazione, sia positive che negative.

Tali componenti sono gli **onorari e le commissioni, le tasse e gli oneri di trasferimento direttamente attribuibili all'acquisizione, mentre non possono essere inclusi i costi interni amministrativi o di gestione.**

A titolo esemplificativo, i costi di transazione sono i costi marginali<sup>4</sup> direttamente attribuibili ad un credito, mentre, i ricavi di transazione sono gli importi addebitati al debitore per compensare il finanziatore di tutte le attività istruttorie effettuate per definire le condizioni, le garanzie, predisporre la documentazione, etc.

Per l'applicazione del criterio del costo ammortizzato si rende necessario utilizzare **il metodo del tasso di interesse effettivo**, che viene definito dai principi contabili internazionali come “... *un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo*”. Inoltre, come precisato dal **principio contabile internazionale IAS 39**, cui il d.lgs. 139/2015 rinvia, “*il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)*”.

In applicazione di tale metodologia, quindi in estrema sintesi i costi/ricavi di transazione sono imputati lungo la vita utile dello strumento e l'interesse iscritto nel conto economico è quello effettivo e non quello nominale derivante dagli accordi negoziali.

**Il metodo del tasso di interesse effettivo**, quindi, prevede che:

- Il tasso di interesse effettivo debba essere quel tasso che attualizza in maniera puntuale i flussi futuri stimati di incasso/pagamento lungo la vita utile stimata dello strumento al valore iniziale del credito o del debito<sup>5</sup>;
- Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, occorre stimare i flussi attesi facendo riferimento ai termini contrattuali senza considerare (nel caso dei crediti) le perdite attese;

---

<sup>4</sup> Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

<sup>5</sup> Dal punto di vista pratico il tasso di interesse effettivo può essere agevolmente calcolato utilizzando la formula finanziaria “TIR.X” del foglio di calcolo di excel.

- Il calcolo deve tenere conto di tutte le prestazioni accessorie pagate o ricevute (quali ad esempio costi/ricavi di transazione).

**I flussi finanziari futuri** utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi) e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando contrattualmente è previsto<sup>6</sup>.

I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo non includono le perdite e le svalutazioni future dei crediti, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto acquistato ad un prezzo che tenga conto delle perdite stimate per inesigibilità.

In termini pratici, si rende necessario calcolare il tasso di interesse effettivo già dalla rilevazione iniziale del credito, in quanto tale tasso verrà poi utilizzato per la valutazione successiva dello stesso.

Infatti, una volta determinato in sede di rilevazione iniziale il tasso di interesse effettivo non viene successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del credito, salvo il caso in cui il tasso contrattuale è un tasso variabile<sup>7</sup>. In tal caso, infatti il tasso va aggiornato periodicamente (e quindi ricalcolato), con le variazioni dei parametri di riferimento del tasso contrattuale<sup>8</sup>.

Va evidenziato che il nuovo criterio di valutazione del credito tiene, quindi, conto non solo dei rapporti che intercorrono tra le due controparti dell'operazione, ma anche dei rapporti con altri soggetti (quali ad esempio le spese legali e di intermediazione).

**La valutazione successiva dei crediti al costo ammortizzato**, si articola nel seguente procedimento:

- a) Si determina **l'ammontare degli interessi** calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;

---

<sup>6</sup> Le scadenze di pagamento previste contrattualmente sono disattese nella determinazione dei flussi finanziari futuri se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell'esperienza o di altri fattori documentati, che il credito sarà incassato in date posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l'entità del ritardo negli incassi sia ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili.

<sup>7</sup> In tal senso il paragrafo 51 della bozza di principio OIC 15 in consultazione precisa che "Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui lo stesso è stato rilevato in base al contratto. Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; può essere il caso delle clausole contrattuali di "stepup" o di step-down" che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell'8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza)".

<sup>8</sup> In tal caso i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui il tasso è variato nel corso dell'esercizio.

- b) Si **incrementa il credito dell'ammontare degli interessi** così ottenuto al precedente valore contabile del credito;
- c) Si **decrementa il credito degli incassi per interessi e capitale** intervenuti nel periodo;
- d) Si **decrementa il credito delle svalutazioni** al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.

Anche in relazione ai crediti occorre tenere in considerazione il neointrodotta postulato della rilevanza che ai sensi **dell'art. 2423, comma 4**, c.c. prevede che *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”*.

Pertanto, è possibile non applicare il criterio del costo ammortizzato se si reputano irrilevanti gli effetti che si producono utilizzando tale criterio.

E' questo il caso in cui i costi e i ricavi di transazione sono di modesto importo e per semplicità vengono integralmente imputati al conto economico, mentre gli interessi sono rilevati per competenza utilizzando il tasso di interesse nominale.

Secondo le indicazioni contenute nel **principio OIC 24 al paragrafo 76, in vigore sino al 31 dicembre 2015**, i costi accessori iniziali su finanziamenti passivi (spese di istruttoria, imposta sostitutiva, commissioni e altri costi iniziali) dovevano essere iscritti tra le *“Altre immobilizzazioni immateriali”* e ammortizzati *“sulla durata dei relativi finanziamenti in base a quote calcolate preferibilmente secondo modalità finanziarie, oppure a quote costanti, se gli effetti risultanti non divergono in modo significativo rispetto al metodo finanziario”*.

Per quel che concerne invece eventuali oneri o proventi di transazione relativi a finanziamenti attivi, gli stessi venivano imputati per competenza.

## **2.2 Un esempio di applicazione del costo ammortizzato**

Si riporta di seguito un esempio al fine di chiarire meglio alcuni aspetti applicativi del criterio del costo ammortizzato.

Si ipotizzi che un'impresa eroghi il 1 gennaio 2016 un finanziamento ad un cliente pari a 150.000 euro, ad un tasso d'interesse 3,5%, e che le spese di istruttoria addebitate siano pari a complessivi euro 1.250.

La durata del finanziamento è di 5 anni ed previsto il pagamento semestrale degli interessi, mentre la quota capitale sarà integralmente rimborsata alla scadenza. Il flusso iniziale in uscita è pari a euro 148.750 (euro 150.000 di finanziamento meno euro 1.250 di riaddebito di spese di istruttoria applicate in sede di erogazione del finanziamento). I flussi attesi in entrata sono rappresentati dall'interesse ricevuto (euro  $150.000 * 3,5\%/2 =$  euro 2.625) e dal rimborso del finanziamento alla scadenza (euro 150.000).

Attraverso l'utilizzo di calcoli matematici e l'utilizzo di excel il tasso effettivo di rendimento che uguaglia i flussi di cassa futuri al costo iniziale è pari al 3.716%.

importo erogato	150.000			
Spese di istruttoria addebitate al beneficiario	1.250			
tasso nominale	3,50%			
IRR	3,72%			
	<b>Scad.</b>	<b>Flussi</b>	<b>Costo amm</b>	<b>interessi</b>
	01/01/2016	- 148.750,00		
	30/06/2016	2.625,00	150.113,87	3.988,87
	31/12/2016	2.625,00	150.275,67	2.786,80
	30/06/2017	2.625,00	150.394,57	2.743,90
	31/12/2017	2.625,00	150.561,58	2.792,01
	30/06/2018	2.625,00	150.685,70	2.749,12
	31/12/2018	2.625,00	150.858,11	2.797,41
	30/06/2019	2.625,00	150.987,65	2.754,54
	31/12/2019	2.625,00	151.165,67	2.803,02
	30/06/2020	2.625,00	151.316,21	2.775,54
	31/12/2020	152.625,00	1.500,33	2.809,12
	<b>IRR</b>	<b>3,72%</b>		

Le scritture contabili saranno le seguenti<sup>9</sup>:

<b>01/01/2016</b>				
Credito	a	Banca	<b>148.750,00</b>	<b>148.750,00</b>
<i>importo effettivamente erogato al netto del riaddebito spese di istruttoria</i>				
<b>30/06/2017</b>				
Banca	a	Credito	<b>2.625,00</b>	<b>2.625,00</b>
<i>incasso interessi semestrali</i>				
<b>31/12/2017</b>				
Banca	a	Credito	<b>2.625,00</b>	<b>2.625,00</b>
<i>incasso interessi semestrali</i>				
<b>31/12/2017</b>				
Credito	a	interessi attivi	<b>2.786,80</b>	<b>2.786,80</b>
<i>rilevazione interessi con tasso di interesse effettivo</i>				
.....				
<i>scritture analoghe a quelle di cui sopra sino al rimborso</i>				
<b>31/12/2020</b>				
Banca	a	Credito	<b>152.625,00</b>	<b>152.625,00</b>
<i>Rimborso finanziamento ed ultima quota interessi semestrale</i>				

<sup>9</sup> Per semplicità, è possibile, come nell'esempio riportato, rilevare tutti i flussi entrata (come ad esempio le cedole di interessi) a riduzione del credito e rilevare per competenza gli interessi calcolati con il metodo del costo ammortizzato. In alternativa, per conservare memoria nelle scritture contabili del valore nominale del credito ed adeguare lo stesso per tener conto della valutazione al costo ammortizzato in un apposito conto, salvo poi ai fini del bilancio classificare entrambi gli importi nella medesima voce.

### 3. L'introduzione del fattore temporale

#### 3.1 La valutazione in sede di rilevazione iniziale e la valutazione successiva

In aggiunta al criterio del costo ammortizzato, il legislatore ha previsto la necessità di rilevare i crediti tenendo conto “*del fattore temporale*” che si traduce nella necessità di attualizzare gli stessi quando “*al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato)*”<sup>10</sup>.

Come precisato nella relazione, l'**attualizzazione** va considerata solo in sede di rilevazione iniziale dei crediti confrontando il tasso di interesse effettivo del credito, determinato in conformità alla indicazioni precedentemente indicate, ed il tasso di mercato.

Pertanto, i crediti infruttiferi o con tasso significativamente diverso da quello di mercato dovranno essere attualizzati ad un tasso di mercato per la loro iscrizione.

Il **tasso di interesse di mercato** è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame. Nel caso in cui ottenere tale tasso risulti significativamente oneroso o laddove lo stesso non possa essere determinato attendibilmente, è possibile approssimare il tasso di interesse di mercato al tasso dei finanziamenti relativi alla gestione caratteristica della società. In tal caso, il tasso di interesse di mercato è rappresentato dal costo medio dei finanziamenti utilizzati dalla società.

**La differenza (positiva o negativa) tra il valore nominale al netto dei costi/ricavi di transazione ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri attualizzati al tasso di interesse di mercato** dovrebbe essere rilevata per i crediti di natura finanziaria in sede di rilevazione iniziale al conto economico (c.d. “*one day profit or loss*”) tra gli oneri/proventi finanziari, mentre nel caso dei crediti commerciali tale differenza dovrebbe rettificare il ricavo registrato in bilancio in modo da allineare al momento dell'iscrizione iniziale il ricavo al credito iscritto in bilancio.

Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del credito<sup>11</sup>.

Nel caso in cui il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i **flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente** per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui lo stesso è stato rilevato in base al contratto.

---

<sup>10</sup> Cfr. Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 139/2015.

<sup>11</sup> La bozza di nuovo principio OIC 15 precisa che “*Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il credito sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari. Nel caso di incasso anticipato di un credito, l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del credito e l'incasso relativo alla sua estinzione anticipata è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari*”.

Anche in questo caso, laddove i tassi di mercato non siano significativamente diversi dal tasso di interesse effettivo calcolato per l'operazione, in applicazione del principio di rilevanza di cui all'art. 2423 comma 4, c.c., non si rende necessario operare alcuna attualizzazione.

La principale differenza rispetto alla previgente disciplina sta nel fatto che **il legislatore ha esteso il ricorso all'attualizzazione a tutte le categorie di credito/debito e quindi sia a quelli di natura commerciale che a quelli finanziari.**

**Precedentemente, l'OIC 15 Crediti** prevedeva la necessità di procedere allo scorporo degli interessi impliciti esclusivamente per i crediti/debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi, senza corresponsione di interessi, o con interessi irragionevolmente bassi. I principi prevedevano anche di rilevare il credito/debito al valore nominale e simmetricamente di distinguere la componente reddituale suddivisa tra:

- Il ricavo relativo alla vendita del bene a pronti o alla prestazione di servizi; e
- La componente finanziaria implicita relativa alla dilazione.

La componente finanziaria veniva poi imputata per competenza in una logica finanziaria lungo la durata del credito/debito con il meccanismo dei risconti.

Per i crediti/debiti finanziari a medio-lungo termine infruttiferi o con interessi sensibilmente bassi non era prevista alcuna attualizzazione.

### **3.2 Alcuni esempi di applicazione del fattore temporale**

Nel seguito viene riportato a titolo esemplificativo l'attualizzazione di un credito commerciale con scadenza superiore a 12 mesi e quella di un credito finanziario.

- **Vendita beni con dilazione di pagamento senza interessi espliciti**

Si consideri che al 1° gennaio 2016 la società vende alcune merci per euro 7.500. Non sono previsti costi o ricavi di transazione in relazione a tale cessione. La prassi del settore prevede che l'incasso del credito avvenga entro i successivi 12 mesi.

Nel caso specifico, viene accordato al cliente un pagamento dilazionato in sei anni con rate annue pari a euro 1.250, senza prevedere l'applicazione di un tasso di interesse esplicito.

Il costo ammortizzato del credito è pari ad euro 7.500 in quanto in assenza di oneri di transazione coincide con il suo valore nominale ed ha pertanto un tasso di interesse effettivo pari a zero. Tuttavia, poiché, **il TIR risulta essere significativamente inferiore al tasso di mercato, pari al 3,4% su base annua, occorre attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale.**

Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è il seguente:

$$6.682,63 = 1250 / (1,034)^1 + 1250 / (1,034)^2 + 1.250 / (1,034)^3 + 1.250 / (1,034)^4 + 1.250 / (1,034)^5 + 1250 / (1,034)^6$$

La componente finanziaria implicita è pertanto uguale a euro 817,37 (7.500 - 6.682,63).

In sede di **rilevazione iniziale** i ricavi di vendita sono iscritti per euro 6.682,63.

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

<b>Cessione merci</b>					
Corrispettivo		7.500			
Costi/ricavi di transazione		-			
tasso nominale		0,00%			
tasso di mercato annuale		3,40%			
IRR		0,00%			
	<b>Scad.</b>		<b>Flussi</b>	<b>Costo amm</b>	<b>interessi</b>
	01/01/2016		-	6.682,63	
	31/12/2016		1.250,00	5.659,84	227,21
	31/12/2017		1.250,00	4.602,27	192,43
	31/12/2018		1.250,00	3.508,75	156,48
	31/12/2019		1.250,00	2.378,04	119,30
	31/12/2020		1.250,00	1.208,90	80,85
	31/12/2021		1.250,00	0,00	41,10
			<b>7.500,00</b>		
	<b>VAN</b>		<b>6.682,63</b>		
Componente finanziaria implicita				817,37	

**Le scritture contabili saranno le seguenti:**

	<b>01/01/2016</b>			
Credito	a	Ricavi	<b>6.682,63</b>	<b>6.682,63</b>
<i>alla vendita delle merci</i>				
	<b>31/12/2016</b>			
Banca	a	Credito	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<i>incasso rata</i>				
	<b>31/12/2016</b>			
Credito	a	Proventi finanziari	<b>227,21</b>	<b>227,21</b>
<i>rilevazione interessi</i>				
	<b>.....</b>			

*scritture analoghe a quelle di cui sopra sino al 31/12/2021*

- **Finanziamento infruttifero**

Il 1° gennaio 2016 la società eroga un finanziamento del valore nominale di euro 15.000,00 sostenendo costi di transazione di euro 750,00 senza interessi che prevede la sua integrale restituzione dopo cinque anni.

Il costo ammortizzato del credito è pari ad euro 14.250,00 (15.000,00 – 750,00), ossia al valore nominale al netto dei costi di transazione.

Il tasso di interesse effettivo, calcolato secondo il criterio del costo ammortizzato sopra esposto risulta essere pari a 1,03.

importo erogato	15.000,00			
Spese di istruttoria	750			
tasso nominale	0,00%			
IRR	1,03%			
	<b>Scad.</b>	<b>Flussi</b>	<b>Costo amm</b>	<b>interessi</b>
	01/01/2016	-	14.250,00	
	31/12/2016	-		14.396,86
	31/12/2017	-		14.545,23
	31/12/2018	-		14.695,13
	31/12/2019	-		14.846,57
	31/12/2020	15.000,00	0,00	153,43
		<b>IRR</b>	<b>1,03%</b>	

Tuttavia poiché il TIR risulta essere significativamente inferiore al tasso di mercato, pari al 3,5% su base annua, occorre **attualizzare i flussi finanziari futuri** derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale.

<b>Finanziamento infruttifero</b>				
importo erogato	15.000,00			
Spese di istruttoria	750			
tasso nominale	0,00%			
tasso di mercato annuale	3,50%			
IRR	0,00%			
	<b>Scad.</b>	<b>Flussi</b>	<b>Costo amm</b>	<b>interessi</b>
	01/01/2016	-	12.629,60	
	31/12/2016	-	13.071,63	442,04
	31/12/2017	-	13.529,14	457,51
	31/12/2018	-	14.002,66	473,52
	31/12/2019	-	14.492,75	490,09
	31/12/2020	15.000,00	0,00	507,25
		<b>15.000,00</b>		
	<b>VAN</b>	<b>12.629,60</b>		
Componente finanziaria implicita				2.370,40

La differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito è rilevata tra gli oneri finanziari del conto economico nella voce C17.

**Le scritture contabili saranno le seguenti:**

		01/01/2016			
#	a	Banca			15.000,00
Credito			12.629,60		
Oneri finanziari			2.370,40		
<i>Al momento dell'erogazione viene rilevata la componente finanziari implicita</i>					
		31/12/2016			
Credito	a	Proventi finanziari	442,04	442,04	
<i>Rilevazione interessi</i>					
		.....			
<i>scrittura analoga quella di cui sopra per la rilevazione annuale degli interessi</i>					
		30/12/2020			
Banca	a	Credito	15.000,00	15.000,00	
<i>Rimborso finanziamento</i>					

**- Conclusioni**

Con le prossime Note operative si continueranno a trattare le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, tenendo in considerazione anche i principi contabili che verranno redatti dall'Organismo Italiano di Contabilità sull'argomento.

-----

Si invitano coloro che vogliono iscriversi alla Fondazione e gli iscritti che non hanno ancora provveduto a versare la quota relativa al 2016, di effettuare il versamento di € 100,00 sul seguente IBAN: IT 22 C 06270 03242 CC0420137759.

**REDATTORE**

*Dott.ssa Annarita De Mauro  
Componente Commissione OIC*

**IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

*Prof. Dott. Paolo Moretti*